



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)  
SETTORE 13 - POLITICHE DEL FARMACO, FARMACOVIGILANZA, FARMACIA  
CONVENZIONATA**

---

*Assunto il 09/08/2018*

*Numero Registro Dipartimento: 395*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 9018 del 10/08/2018**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALL'ESERCIZIO DELLA 20^ SEDE  
FARMACEUTICA URBANA DI NUOVA ISTITUZIONE DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME (CZ)  
A FAVORE DELLA SOCIETA': "FARMACIA MELAGRANA SRL". RICONOSCIMENTO  
TITOLARITA'..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### PREMESSO CHE:

- con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n.2 del 22/01/2013 del B.U.R.C. – n.3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico Concorso Straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;
- con DDG n.6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n.65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria di merito definitiva dei vincitori;
- con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria attualmente in itinere;
- con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori;
- con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, rettificato con DDS n.11248 dell'11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;
- con DDG n. 8131 del 24 luglio 2017 - avente ad oggetto "Concorso Straordinario Sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria – Assegnazione Sedi Farmaceutiche a seguito del primo interpello" - si è provveduto ad assegnare le sedi farmaceutiche alle associazioni vincitrici;
- con DDG n. 13225 del 29 novembre 2017 è stata differita al 30 luglio 2018 la scadenza del termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche messe a concorso;
- con DDG n. 8241 del 25 luglio 2018 si è provveduto a riconoscere la titolarità della sedi farmaceutiche in capo alle società di persone e di capitali, costituite tra i singoli componenti delle associazioni assegnatarie.

**CONSIDERATO CHE** l'associazione prot. n.000460 - 16-02-2013 - 180 costituita dai farmacisti:

- Dott. Giovanni Caputo, nato a Cosenza (CS) il 19 settembre 1976, C.F. CPTGNN76P19D086S (referente);
- Dott. Franco Caputo, nato a Lamezia Terme (CZ) il 15 ottobre 1972, C.F. CPTFNC72R15M208I;

ha partecipato al concorso sopracitato classificandosi alla posizione n. 66 della graduatoria di cui al DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, ed in forza del richiamato decreto dirigenziale n. 8131/2017 risulta assegnataria della 20<sup>a</sup> sede farmaceutica urbana del Comune di Lamezia Terme (CZ) - di nuova istituzione - così descritta: "*Area collinare e montana comprendente i nuclei abitati di Sant'Ermia, Zinnavo, Vonio, San Minà, Acquafredda, Mitoio, Cantarelle, Acquadauzano, Vallericciardo Inferiore e Superiore, Telare, Schieno, Vieste, Miglierina, Caronte, C.da Felicetta a nord dell'area cimiteriale*";

**DATO ATTO CHE** l'Ufficio regionale competente, con note prot. n. 251283 del 31 luglio 2017 e prot. n. 324654 del 17 ottobre 2017 - trasmesse a mezzo PEC ai referenti delle associazioni assegnatarie - ha reso noto l'elenco della documentazione da allegare all'istanza di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica assegnata;

### RILEVATO CHE:

- il giorno 5 ottobre 2017, in Cosenza, con atto per Notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro, Repertorio n. 94966, Raccolta n. 41239, registrato a Cosenza in data 10 ottobre 2017 al n. 10176 Serie 1T, i componenti dell'associazione sopra individuati, hanno costituito per la gestione della farmacia assegnata con DDG n. 8131/2017 una società a responsabilità limitata avente denominazione sociale "*Farmacia Melagrana S.r.l.*", C.F. e P.I. 03592230795;
- come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in atti con prot. n. 242584 dell'11 luglio 2018, la società avente denominazione

sociale "Farmacia Melagrana S.r.l." eserciterà l'attività di farmacia utilizzando l'insegna "Farmacia San Francesco di Paola", ai sensi dell'art. 2568 C.C.;

- i componenti dell'associazione possiedono i requisiti per poter essere soci di società che abbia ad oggetto la gestione di farmacie, e che gli stessi hanno autocertificato l'inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1 della legge 475/68 e di cui all'art. 8, comma 1 della legge 362/91;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge n. 475/1968, art. 1 «*ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie*»;
- sono state prodotte perizie asseverate rese da professionista iscritto all'albo, da cui risulta che:
  - ✓ i locali da adibire ad esercizio farmaceutico, siti in Lamezia Terme (CZ), Contrada Felicetta n. 1, sono situati all'interno della zona già individuata dal Comune nella propria Pianta Organica come sede farmaceutica n. 20, sopra meglio descritta;
  - ✓ la distanza dalla farmacia più vicina, misurata tra soglia di ingresso e soglia di ingresso, è superiore alla distanza minima legale di ml 200;
- è stata presentata Segnalazione Certificata per l'Agibilità;
- è stata acquisita la planimetria funzionale dei locali in scala, che riporta l'organizzazione degli ambienti;

**VISTO** il parere preventivo igienico-sanitario favorevole, recante prot. n. 793/SISP del 26 giugno 2018, rilasciato dall' U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Catanzaro;

**CONSIDERATO CHE** con nota prot. n. 78438 del 18 luglio 2018, l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'ASP di Catanzaro ha comunicato l'impossibilità di dare corso alle procedure di competenza (sopralluogo ispettivo) entro il termine perentorio fissato con DDG n. 13225/17, atteso che l'istanza di apertura della nuova farmacia è stata pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Lamezia Terme solo in data 17 luglio 2018, e che la domanda deve rimanere esposta sull'Albo per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 475/1968;

**RILEVATO CHE** nessuna responsabilità può ascrivere all'associazione per il ritardo nell'apertura della sede assegnata, rispetto al termine del 30 luglio 2018 stabilito con DDG n. 13225/2017;

**PRESO ATTO** dell'esito positivo del sopralluogo preventivo volto alla verifica dell'ubicazione e dell'organizzazione dei locali della "Farmacia San Francesco di Paola", risultante dall' estratto del verbale n.124 dell' 8/08/2018 della Commissione Farmaceutica dall'ASP di Catanzaro, trasmesso in pari data, con nota prot. n. 0086238;

#### **DATO ATTO CHE:**

- è stata prodotta la documentazione richiesta con le sopracitate note prot. n. 251283 del 31 luglio 2017 e prot. n. 324654 del 17 ottobre 2017, custodita agli atti del Settore competente;
- il referente ha altresì confermato l'accettazione della 20<sup>a</sup> sede farmaceutica urbana del Comune di Lamezia Terme (CZ) - di nuova istituzione - così descritta: "Area collinare e montana comprendente i nuclei abitati di Sant'Ermia, Zinnavo, Vonio, San Minà, Acquafredda, Mitoio, Cantarelle, Acquadauzano, Vallericciardo Inferiore e Superiore, Telare, Schieno, Vieste, Miglierina, Caronte, C.da Felicetta a nord dell'area cimiteriale";
- l'Ufficio competente ha effettuato le verifiche previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii., nonché dalla vigente legislazione antimafia;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 124/2017 ha sostituito il comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, che attualmente dispone: «*Sono titolari dell'esercizio della farmacia*

*privata le persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata»;*

- l'art. 1, comma 163, della legge n. 124 del 4 agosto 2017, ha modificato l'art. 11, comma 7 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attualmente dispone: *«Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità»;*

**PRECISATO CHE**, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 69 del 3 gennaio 2018, reso dalla Commissione Speciale all'esito dell'adunanza del 22 dicembre 2017, *«il vincolo della gestione associata su base paritaria, per un periodo minimo di tre anni, da parte dei farmacisti vincitori del concorso straordinario impedisce che - nel corso del triennio - partecipino alla società da essi costituita soggetti estranei alla gestione associata, tra i quali anche farmacisti non vincitori del concorso straordinario e non farmacisti»;*

#### **VISTI:**

- l'art. 11, lett. d) del Bando di concorso approvato con DGR n. 1/2013, rubricato "Assegnazione della sede farmaceutica" che dispone: *«durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi (.....) non aperte entro 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede (.....) verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti»;*
- l'art. 12 lett. g) del medesimo bando di concorso, rubricato "Cause di esclusione dalla graduatoria" che dispone: *«I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi: (.....) omessa apertura dell'esercizio farmaceutico entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede»;*

**DATO ATTO CHE** sono di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 2 L.R. 18/1990 e ss.mm.ii., le funzioni amministrative in materia di:

- riconoscimento di titolarità delle farmacie, ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 362/1991;
- autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie;
- decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

#### **RITENUTO DI :**

- riconoscere la titolarità della sede farmaceutica n. 20 urbana del Comune di Lamezia Terme (CZ) - di nuova istituzione - così descritta: *"Area collinare e montana comprendente i nuclei abitati di Sant'Ermia, Zinnavo, Vonio, San Minà, Acquafredda, Mitoio, Cantarelle, Acquadauzano, Vallericiardo Inferiore e Superiore, Telare, Schieno, Vieste, Miglierina, Caronte, C.da Felicetta a nord dell'area cimiteriale"* - alla società a responsabilità limitata avente denominazione sociale *"Farmacia Melagrana S.r.l."*, con sede legale in via G. Marconi n. 243/A, C.F. e P.I. 03592230795;
- autorizzare la società *"Farmacia Melagrana S.r.l."* all'apertura ed all'esercizio della 20<sup>a</sup> sede farmaceutica urbana del Comune di Lamezia Terme (CZ) - di nuova istituzione - nei locali ubicati in Contrada Felicetta n. 1;

#### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.L. n. 1/2012 - convertito con modificazione dalla legge n. 27/2012 - come modificato dall'art. 1, comma 163 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata, su base paritaria, tra tutti gli originari componenti dell'associazione assegnataria, per un periodo di tre anni decorrenti dalla notifica del presente atto, fatti salvi i casi previsti dalla legge di premorienza o sopravvenuta incapacità;

- è comunque vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in capo ad una sola persona fisica (o singola associazione – in caso di candidatura in forma associata), ai sensi dell'art. 112 T.U.LL.SS e dell'art. 12 L. 475/1968;
- gli associati, pur potendo partecipare a due concorsi regionali, in caso di vittoria in entrambe le procedure, non potranno acquisire la titolarità di entrambe le farmacie, in quanto l'accettazione dell'assegnazione della seconda, con la connessa adozione del provvedimento di autorizzazione, comporta la decadenza dalla prima (art. 12 L. 475/1968), come confermato dalla recente giurisprudenza amministrativa (Cfr. TAR Lazio sentenza n. 2720 del 9 marzo 2018; TAR Calabria, sentenze nn. 214 - 215 - 216 del 25 gennaio 2018);

**DATO ATTO** altresì che il Dott. Giovanni Caputo, come risulta dalla documentazione trasmessa, è stato individuato quale Direttore Tecnico della farmacia e che in tale qualità è tenuto a comunicare al Settore Politiche del Farmaco del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie qualsiasi variazione della situazione giuridica della farmacia e del personale che vi presta o presterà servizio;

**FATTI SALVI** i diritti di terzi e l'esito dei degli ulteriori controlli successivi previsti dal bando di concorso;

#### **VISTI**

- l'art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2012;
- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la legge n. 221/1968;
- la legge n. 475/1968 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 445/2000;
- la legge n. 124 del 4 agosto 2017;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 e n.192 del 31 maggio 2016;
- il DDG n.106 del 15 gennaio 2016;
- il DDG n. 8644 del 22 luglio 2016 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppina Fersini l'incarico di Dirigente del Settore 13 "*Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata*";
- la D.G.R. n.82 del 3 agosto 2018, con la quale la Giunta Regionale ha individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "*Tutela della Salute e Politiche Sanitarie*" il Dott. Bruno Zito;
- la L.R. n.7/96 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12 agosto 2002 n. 34 e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

su espressa dichiarazione di regolarità amministrativa dell'atto resa con sottoscrizione del presente provvedimento, dal responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. 19/2001 e s.m.e i. di recepimento della L. 07/08/1990, n.241 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi".

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**DI RICONOSCERE** la titolarità della sede farmaceutica urbana n. 20 del Comune di Lamezia Terme (CZ) - di nuova istituzione - così descritta: "*Area collinare e montana comprendente i nuclei abitati di Sant'Ermia, Zinnavo, Vonio, San Minà, Acquafredda, Mitoio, Cantarelle, Acquadauzano, Vallericciardo Inferiore e Superiore, Telare, Schieno, Vieste, Miglierina, Caronte, C.da Felicetta a nord dell'area cimenteriale*" - alla società a responsabilità limitata, avente denominazione sociale: "*Farmacia Melagrana*"

S.r.l.” , con sede legale in via G. Marconi n. 243/A, C.F. e P.I. 03592230795 e direttore tecnico il dott. Giovanni Caputo;

**DI AUTORIZZARE** a società “*Farmacia Melagrana S.r.l.*” all’apertura ed all’esercizio della 20<sup>a</sup> sede farmaceutica urbana del Comune di Lamezia Terme (CZ) - di nuova istituzione - nei locali ubicati in Contrada Felicetta n. 1;

**DI NOTIFICARE** a mezzo PEC copia del presente provvedimento a:

- Dott. Giovanni Caputo, referente dell’associazione;
- Ministero della Salute – Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
- Ordine Provinciale dei Farmacisti di Catanzaro;
- Comune di Lamezia Terme (CZ);

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

**DI DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**COPPOLETTA CARLA**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Vicario

**FERSINI GIUSEPPINA**  
(con firma digitale)